

Citta' metropolitana di Torino

**A1219 -R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Gai, in Comune di Giaveno ad uso energetico assentita alla ALPI COZIE ENERGIA S.a.S. di Bertotti Davide & C. - D.D. n. 1/2021 del 04/01/2021.**

**RINNOVO Pratica N. A/1219 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n.392 del 29/01/2024; Pratica n. A/1219

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

#### DETERMINA

di assentire alla società ALPI COZIE ENERGIE S.a.S. di Bertotti Davide & C. con sede legale in comune di Coazze, Viale Italia 1961 n. 57/1 - P.IVA 11337640012 - il **rinnovo** ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Gai in Comune di Giaveno, ad uso energetico, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubazione in PEAD del diametro 200 mm dotata di succhiarola, per gravità, in modo che la portata massima e media non superi i 10 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 300.000 mc per produrre sul salto di metri 60 la potenza nominale media di kW 5,9 con restituzione delle acque nel Torrente Taunere, nel medesimo Comune;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso energetico ad integrazione del corretto funzionamento della centralina idroelettrica sita in Comune di Giaveno della Società ALPI COZIE ENERGIE S.a.S. di Bertotti Davide & C. di cui alla D.D. della scrivente Direzione n. 321-16550/20215 del 28/05/2015;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico paria a 5 l/s;
4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, **canone per uso energetico tipologia micro per kW 5,9** relativo all'annualità 2024, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle

successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

7. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 e s.m.i. la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003 e s.m.i..
8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
9. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)